

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARCARINO, RUSSO SPENA e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - L'Amministrazione della difesa impiega nelle sue strutture centrali e periferiche moltissime persone con contratto diretto o dipendenti da ditte asuntrici di servizi. Si calcola che oggi siano quasi cinquemila i lavoratori impiegati dalla Difesa in attività così diverse come la manovalanza nei magazzini di commissariato o nei depositi munizioni, la manutenzione di strutture e impianti, i servizi di riparazione del vestiario e altre attività ancora che sarebbe troppo lungo elencare.

È difficile attualmente un censimento preciso di queste attività: quanto venga effettivamente speso, quante siano le persone effettivamente impiegate, quanti siano i contratti in essere.

La maggior parte dei servizi ai quali sono addetti questi lavoratori sono di carattere continuativo e sono essenziali ai fini dell'operatività stessa dei reparti presso i quali prestano la loro opera.

Si pensi ad esempio al personale addetto alla movimentazione dei carichi nei magazzini, compito oggi affidato esclusivamente a cooperative. Senza il lavoro di queste persone non potrebbe esistere neppure la nozione di magazzino in quanto non vi sarebbe nessuno in grado di provvedere allo stoccaggio delle merci e al carico e allo scarico dei veicoli.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta, poi, di attività per lo più continuative e permanenti nel tempo. Vi sono operai impiegati nelle medesime mansioni e all'interno della medesima struttura da molti anni, in alcuni casi addirittura da venti anni e più.

È ancora da osservare come nella stragrande maggioranza dei casi questo lavoro

non ha forme proprie di autorganizzazione e di autonomia che sole potrebbero giustificare il ricorso a manodopera esterna. I civili «esterni» sono di fatto posti alle dirette dipendenze dei responsabili delle strutture presso le quali prestano la loro opera, che ne determinano gli orari di lavoro, i carichi, i tempi e i modi di organizzazione del lavoro stesso.

Si tratta dunque di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato che, nel tempo, si è venuto a creare tra l'Amministrazione della difesa e questo personale, tanto più che manca sempre il requisito della eccezionalità che giustificerebbe un rapporto contrattuale di prestazione di servizi.

Presso il tribunale amministrativo regionale (TAR) pare giacciono alcune centinaia di ricorsi di questi lavoratori che chiedono all'Amministrazione della difesa il riconoscimento di questo rapporto di lavoro e la fine di una intollerabile precarietà che li rende ostaggi degli umori e delle decisioni dei dirigenti degli enti presso i quali prestano la propria opera.

Il presente disegno di legge mira a restituire certezza al diritto, a correggere una situazione di vero e proprio sfruttamento che potrebbe in alcuni casi persino configurare una fattispecie che nel nostro diritto è considerata delittuosa: l'intermediazione di manodopera.

È altresì rilevabile che l'assunzione diretta a carico dell'amministrazione militare comporterebbe una spesa notevolmente inferiore per lo Stato che oggi paga, per ognuno di questi soggetti, una cifra ampiamente superiore a causa del tipo di rapporto e di contratto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa bandisce concorsi per soli titoli riservati a quanti abbiano prestato, alla data del 31 dicembre 1995, la propria opera nell'Amministrazione della difesa per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni con rapporto individuale e diretto come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali nonché al personale dipendente delle ditte e cooperative assuntrici di servizi generali o di manovalanza negli enti della difesa, che abbia maturato i medesimi requisiti di anzianità.

2. Il personale risultato idoneo è immesso nei ruoli del Ministero della difesa nell'arco di tre anni in ragione di un terzo degli idonei per ciascun anno solare con decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali dalla I alla III del personale della difesa, in relazione alle mansioni effettivamente svolte nei due anni precedenti l'assunzione.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, a modificare le piante organiche degli enti in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, provvedendo a corrispondenti riduzioni di personale in altri enti della Difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrato in soprannumero con il riassorbimento del personale che dovesse comunque risultare in eccedenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 45 miliardi per il

1996, 90 miliardi per il 1997 e 135 miliardi per il 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1996, 1997 e 1998 relativi ai servizi di manovalanza, assuntoria e generali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.